



COMUNE DI SUNO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Approvato con delibera di C.C. n.26 del 19 giugno 2018

Art. 1 - FINALITÀ

Il Consiglio Comunale di Suno, con delibera n. 20 del 09.05.2018, ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI CON COMUNI, COMUNITA' E TERRITORI", ha istituito il Comitato di Gemellaggio (da qui in avanti "il Comitato"), diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale, cui sono affidati i seguenti compiti:

- Promuovere, programmare e coordinare le iniziative inerenti le attività di gemellaggio con Enti territoriali, Comunità, Associazioni e/o Gruppi di altri paesi italiani o stranieri;

- Sensibilizzare la cittadinanza e le sue aggregazioni sociali rispetto alla valenza culturale e del gemellaggio, nonché facilitare un'ampia partecipazione alle iniziative correlate.

ART. 2 - SEDE

Il Comitato ha sede presso il Comune di Suno, sito in Piazza XIV Dicembre n. 5, e si riunisce presso il Municipio o presso altri eventuali locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 3 - FINANZIAMENTI

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, il Comune di Suno potrà, nel rispetto degli equilibri di Bilancio, iscrivere apposito stanziamento denominato "Fondo per il gemellaggio" nel Bilancio di previsione annuale.

Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta municipale.

Il Comitato potrà dotarsi di un proprio Bilancio.

Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività e risorse, potrà inoltre giovare di finanziamenti della Comunità europea, di contributi di Enti pubblici e/o privati, di sponsorizzazioni, e di qualunque entrata a vario titolo pervenuta avente specifica destinazione per le attività di gemellaggio.

A tale fine, in stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione, il Comitato si attiva nella ricerca di finanziamenti pubblici o privati per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

Il Comitato presenterà all'Amministrazione Comunale, entro il mese di ottobre di ogni anno, il programma delle attività previste per l'anno successivo, indicando il relativo impegno economico, al fine di consentire le valutazioni relative al programma stesso ed all'eventuale stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione annuale.

Attività particolari e non programmate che prevedono maggiori spese rispetto allo stanziamento di bilancio dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che dovrà adottare i necessari provvedimenti di variazione di bilancio.

ART. 4 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I SOGGETTI TERZI

Il Comitato opera di concerto con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) e con la sua Federazione Regionale, se esistente, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo significato sociale e culturale volto a far crescere la fratellanza fra i popoli.

ART. 5 – COMPOSIZIONE E NOMINA DI MEMBRI DEL COMITATO

Il Comitato è costituito con Delibera di Giunta Comunale ed è composto da rappresentanti della società civile, delle realtà locali, istituzionali o associative per un massimo di 5 persone.

I membri del Comitato vengono nominati direttamente dal Sindaco: tra queste viene nominato il Presidente del Comitato.

I componenti del Comitato, alla prima riunione, eleggono un Vice Presidente ed un Segretario.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Sindaco (o un suo delegato) e possono partecipare, con funzione tecnica, funzionari o dipendenti dell'Amministrazione che si occupano di tematiche inerenti specifiche.

Nello svolgimento dei propri lavori, inoltre, il Comitato può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare la collaborazione con il Comune gemellato.

La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità, né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Suno.

ART. 6 – COMPITI DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Il Comitato del Gemellaggio adotta il programma annuale delle attività del Comitato da proporre all'Amministrazione Comunale.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:

- entro il 15 ottobre per approvare il programma delle attività per l'anno successivo sulla base delle linee programmatiche stabilite e proporlo all'Amministrazione comunale;
- entro il 31 marzo per approvare il consuntivo dell'anno precedente e per eventuali modifiche al programma delle attività per l'anno corrente.

Il Comitato si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e quando lo richiedano almeno tre componenti.

Il Comitato è riunito validamente in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Comitato, con l'ordine del giorno, dovrà essere trasmessa ai componenti e per conoscenza al Sindaco almeno cinque giorni prima delle riunioni.

Per motivate ragioni di urgenza il Comitato potrà essere convocato almeno 24 ore prima della seduta.

Di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato ha l'impegno di garantire la continuità dei progetti, anche pluriennali, già programmati.

ART. 7 – DURATA, DECADENZA E SCIoglIMENTO

La durata del Comitato è di anni cinque dalla sua costituzione, che verrà formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale.

I componenti del Comitato rimarranno in carica sino alla nomina dei nuovi componenti, e possono essere riconfermati.

La nomina dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza.

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive ingiustificate);
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

I membri del Comitato dimissionari, decaduti, o che, per qualunque motivo, cessano dalla carica, devono essere surrogati, entro 30 giorni, dall'Organismo che li aveva nominati.

L'aggiornamento della composizione del Comitato dei Gemellaggi, viene pertanto deliberato dalla Giunta Comunale.

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato può venire in possesso durante la sua attività verranno trasferiti, in caso di scioglimento del Comitato stesso, all'Amministrazione comunale.

ART. 8 – COLLABORAZIONI

Il Comitato promuove forme di collaborazione e/o iniziativa da parte delle Associazioni di volontariato e Scuole presenti sul territorio comunale.

Entro il mese di giugno di ogni anno le predette Associazioni e Scuole potranno presentare al Comitato una proposta di programma per attività di gemellaggio per l'anno successivo.

Le attività da proporre dovranno avere finalità di scambio culturale, sportivo, di solidarietà, di protezione civile, e potranno consistere anche in manifestazioni ed iniziative di carattere turistico nonché commerciale per il reperimento dei fondi di cui all'art. 3.

Il Comitato valuta le proposte per l'eventuale inserimento nel proprio programma annuale delle attività per il gemellaggio di cui all'art. 6.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si intendono richiamate le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.